

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Oggetto: deducibilità delle liberalità nella Legge tributaria

Dal 1° gennaio 2006 è stata estesa la possibilità di dedurre le liberalità dal reddito imponibile delle persone fisiche e dall'utile imponibile delle persone giuridiche. La nuova normativa permette la deducibilità delle liberalità versate in contanti o in altri beni (in natura, beni immobili e beni mobili) a persone giuridiche con sede in Svizzera di pubblica utilità. Con la modifica posta in essere sono state incluse pure le prestazioni volontarie anche a favore delle parrocchie, fino al 31.12.2005 escluse dalla deducibilità.

Della possibilità prevista dalla Legge tributaria e dalla Legge federale sull'imposta diretta possono beneficiare sia le persone fisiche (fino al 10% del reddito imponibile) sia le persone giuridiche (fino al 10% dell'utile netto).

Si tratta di finanziamenti alle parrocchie a scapito delle finanze pubbliche (della Confederazione, del Cantone e dei Comuni). Nel messaggio accompagnante la richiesta di modifica della Legge tributaria si evidenziava l'impossibilità di quantificare le conseguenze di questa maggior possibilità di deduzione, nella misura in cui non era possibile conoscere in anticipo l'entità delle liberalità che il contribuente ticinese avrebbe destinato alle parrocchie.

Con il presente atto parlamentare, i sottoscritti deputati, chiedono al Consiglio di Stato:

1. a quanto ammonta dal 2006 il minor gettito annuo delle imposte delle persone fisiche e delle persone giuridiche in conseguenza della deducibilità delle liberalità sia in contanti sia in natura delle parrocchie?
2. Qual è il numero dei contribuenti (persone fisiche e società) che hanno beneficiato di questo ulteriore sgravio fiscale?

Greta Gysin
Carobbio - Cavalli - Savoia